

Allegato "A" alla Raccolta n. 4751

**STATUTO
della FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA**

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione con finalità di pubblica utilità denominata “Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola” o anche sinteticamente “Fondazione del VCO”.

La Fondazione è regolata dal presente statuto.

La Fondazione ha sede in Baveno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, promuovendo e sostenendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità del Verbano Cusio Ossola.

A tal fine:

- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche;
- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative ovvero complementari delle stesse.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, altre liberalità e contributi di coloro che apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro conseguimento. Queste donazioni potranno anche essere gestite in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori.

Il patrimonio potrà essere incrementato anche attraverso il conferimento di fondi di dotazione provenienti da Fondazioni già esistenti. In

tal caso verrà costituito un fondo con proprio regolamento e avente la stessa denominazione della Fondazione originaria i cui frutti dovranno essere utilizzati rispettando il più possibile quanto stabilito dallo statuto di quest'ultima.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributi e liberalità di terzi, compresi Enti Pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- redditi derivanti da eventuali attività connesse oppure accessorie.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri

Art. 6

Gratuità

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso per il Segretario Generale.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato in prima istanza dai fondatori e quindi dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- c) firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica se necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 8

Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie tra i propri membri.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

Art. 9

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non meno di 9 (nove) e non più di 15 (quindici) membri su decisione del Comitato di Nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione, nominato in prima istanza dai fondatori, è successivamente composto:

da un consigliere nominato dal Presidente della Fondazione Cariplo;

da un consigliere nominato dal Presidente della fondazione Compagnia di San Paolo;

- da due consiglieri nominati dal Comitato di Nomina scelti tra i 10 (dieci) soggetti privati viventi ed operanti che hanno maggiormente contribuito al patrimonio della Fondazione con l'esclusione dei componenti del Comitato di Nomina;
- da due consiglieri nominati dal Comitato di Nomina sulla base delle candidature avanzate dalle Organizzazioni non profit del Verbano Cusio Ossola più rappresentative nei settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Comitato di Nomina;
- da un massimo di 9 (nove) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina.

Il Comitato di Nomina che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, è composto dalle seguenti autorità:

- Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che lo presiede;
- Vescovo della Diocesi di Novara;
- Sindaco di Domodossola;
- Sindaco di Omegna;
- Sindaco di Verbania;
- Rappresentante della Fondazione Cariplo;
- Rappresentante della fondazione Compagnia di San Paolo;
- n. 2 consiglieri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, nominati dal Consiglio d'Amministrazione uscente tra i consiglieri uscenti non rieleggibili, ovvero, in caso di loro assenza, tra coloro che hanno ricoperto in passato il ruolo di consigliere.

Il Comitato verrà convocato quattro mesi prima della scadenza del Consiglio e avrà tre mesi per individuare il nuovo Consiglio. Qualora ciò non avvenisse i fondatori nomineranno il nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 5 (cinque) esercizi, scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Se per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri vengono a mancare, questi verranno sostituiti con le stesse modalità della nomina precedente; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri. I mandati di durata inferiore ai 30 (trenta) mesi non verranno

calcolati ai fini della possibilità di essere rinominati.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Comitato come sopra individuato provvederà a nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, resta fermo il diritto della Fondazione Cariplo e fondazione Compagnia di San Paolo di nominare un membro del nuovo Consiglio.

Nel frattempo, i consiglieri rimasti rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10

Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprono il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprono il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere di uno dei Comuni facenti parte del Comitato di Nomina, ovvero si candidino al fine di poter ricoprire tali ruoli, ovvero siano componenti delle giunte Regionali, Provinciali o dei Comuni facenti parte del Comitato di Nomina.
- Siano gli attuali membri del Comitato di Nomina

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 11

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione tra i quali figurano quelli di:

- a) eleggere (salvo in sede di costituzione della Fondazione) il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e di nominare i membri del Comitato Esecutivo nel caso si reputi necessaria la costituzione dello stesso;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione, sui compiti e poteri di eventuali commissioni, formate anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- d) deliberare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, eventuali modifiche dello statuto, previo parere non vincolante di Fondazione Cariplo e fondazione Compagnia di San Paolo;
- e) redigere ed approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- f) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

- g) delegare al Presidente, al Comitato Esecutivo, a singoli Consiglieri particolari poteri definendo le relative deleghe;
- h) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
- i) approvare eventuali regolamenti interni;
- j) nominare il segretario generale;
- k) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 12 **Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma ogni trimestre, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati: in caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri che lo compongono, ove lo statuto non richieda maggioranze più elevate.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 13 **Comitato Esecutivo**

La Fondazione può dotarsi di un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. Questo è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da non più di altri 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese,

ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica; in caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo e devono essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 14

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale cura altresì la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con parere consultivo, ma senza diritto di voto, e redige i relativi verbali.

Art. 15

Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, da scegliere tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Un membro effettivo è nominato da Fondazione Cariplo, i rimanenti sono nominati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 9 del presente statuto che ne individua anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato e decadono dalla carica dopo n. 3 assenze consecutive ingiustificate.

I Revisori durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati una volta.

Il libro dei verbali del Collegio dei revisori è tenuto a cura dello stesso Collegio.

Art. 16

Collegio dei Proviriviri

Il Collegio dei Proviriviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dai Fondatori quindi dal Comitato di Nomina di cui all'art. 9 e durano

in carica cinque esercizi.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Proviviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 17

Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini previsti dallo statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Quest'ultimo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività svolta dalla Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei settori in cui essa ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

La relazione deve anche informare sugli investimenti ed accantonamenti effettuati e deve essere corredata dall'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni avvenute nell'esercizio, in qualsiasi forma avvenuti, con l'indicazione dell'importo erogato.

Al bilancio consuntivo deve essere altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Il bilancio consuntivo ed i suoi allegati, unitamente all'elenco dei contributi erogati, deve essere messo a disposizione della Comunità del Verbano Cusio Ossola e di chiunque lo richieda.

Art. 18

Utili della gestione

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati ad incremento del patrimonio, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto.

Art. 19

Estinzione

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altro Ente senza scopo di lucro operante in analogo settore nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dovrà comunque essere destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione in accordo con il Comitato di Nomina, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Qualora esistano fondi con finalità specifiche bisognerà devolvere la quota parte del patrimonio residuo rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo.

Art. 20

Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni.

Firmato: